



Comune di Passirano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2026

INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI	5
NORMATIVE SOVRAORDINATE (<i>elenco non esaustivo</i>)	7
CAPITOLO 1 – NORME GENERALI.....	8
Art. 1 - Ambito di applicazione e beni tutelati.....	8
Art. 2 – Autorizzazioni	8
Art. 3 – Protezione dei beni tutelati	10
CAPITOLO 2 – NORME DISTANZIAMENTO ALBERATURE.....	13
Art. 4 – Distanze delle alberature dai confini di proprietà.....	13
Art. 5 – Distanze delle alberature dalle utenze aeree	13
Art. 6 – Distanze delle alberature dalle utenze sotterranee	13
CAPITOLO 3 – SANZIONI	14
Art. 7 – Sanzioni	14
Art. 8 – Organi delegati	16
CAPITOLO 4 – NORME FINALI.....	17
Art. 9 –Entrata in vigore	17
ALLEGATO A – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI	18
ALLEGATO B – RICHIESTA DI TAGLIO/UTILIZZAZIONE FORESTALE DEI FILARI.....	19
ALLEGATO C – VADEMECUM DELLE BUONE PRATICHE	20

PREMESSA

Il presente Regolamento del Verde esprime la volontà dell'Amministrazione di assumere la tutela del patrimonio verde come scelta strategica e identitaria, riconoscendo nel paesaggio un bene comune, risultato della relazione storica e continua tra comunità, ambiente naturale e attività umane. Il verde non è considerato un elemento accessorio o meramente decorativo, ma una componente essenziale del territorio, capace di generare benessere, coesione sociale, attrattività e qualità urbana.

La tutela del verde viene qui intesa non come atto di mera conservazione statica ma come esercizio di responsabilità verso le generazioni presenti e future. Il paesaggio è un organismo vivo, che evolve nel tempo e che richiede scelte consapevoli, capaci di governare il cambiamento senza subirlo. In tale prospettiva, il Regolamento riconosce che la protezione del patrimonio verde deve convivere con le esigenze di trasformazione, innovazione e sviluppo delle attività economiche, produttive e infrastrutturali del territorio.

L'Amministrazione intende pertanto evitare approcci rigidi o ideologici che possano determinare l'ingessamento del paesaggio o ostacolare in modo sproporzionato l'iniziativa economica e sociale. Al contrario, il presente Regolamento promuove una visione equilibrata, nella quale le possibili variazioni, modifiche o sostituzioni del verde siano valutate caso per caso, secondo criteri di sostenibilità, utilità collettiva, compensazione ambientale e coerenza con l'interesse pubblico.

Attraverso questo strumento, l'Amministrazione afferma una politica del verde fondata sul dialogo tra tutela e sviluppo, sulla fiducia nella capacità di progettare trasformazioni di qualità e sulla convinzione che la crescita del territorio, se guidata da regole chiare e flessibili, possa rafforzare e non indebolire il valore paesaggistico e ambientale complessivo. Il Regolamento del Verde si configura così come atto di indirizzo e di visione, volto a orientare le scelte future verso un equilibrio responsabile tra ambiente, lavoro e qualità del vivere.

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importanza del verde come fattore migliorativo delle condizioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali della qualità urbana, con il presente Regolamento intende tutelare le specie vegetali arboree ed arbustive: In questa ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

Le presenti disposizioni:

- tutelano il verde pubblico e privato inteso come parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, boschi, filari ed aree ecologiche, onde garantire la protezione ed una razionale gestione del territorio comunale;
- disciplinano gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, di difesa, di gestione, manutenzione e sostituzione.

Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente per la valenza paesistica, estetica, storica, architettonica, ambientale, ecologica e salutistica in qualità di un elemento imprescindibile e fondamentale del contesto urbano.

In ambito extraurbano, oltre alle superfici boscate, si riconosce l'importanza delle formazioni arboree e arbustive lungo le rogge, canali, margini di appezzamenti e confini di terreni, in quanto elementi naturali del paesaggio agrario che:

- contribuiscono al mantenimento di un equilibrio dell'agro-sistema;
- costituiscono "corridoi ecologici" e nel loro complesso "reti ecologiche" che favoriscono la biodiversità e, in ultima analisi, la sostenibilità del territorio antropizzato;
- costituiscono aree di rifugio naturali per popolazioni di insetti utili per la lotta biologica ed integrata e, più in generale contribuiscono a mantenere elevati livelli di biodiversità; dove associate al reticolo idrico svolgono importanti funzioni di fitodepurazione; svolgono inoltre funzioni produttive (energia rinnovabile, legname, miele, frutti, etc.) e di protezione delle colture (funzione frangivento).

Il presente Regolamento per la tutela del verde è documento complementare ai seguenti strumenti di pianificazione comunale:

- Regolamento Edilizio;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, con specifico riferimento al verde urbano di salvaguardia ed al sistema degli ambiti agricoli;
- Rete Ecologica Comunale;
- Studio del Sistema Rurale Comunale allegato al Documento di Piano.

Rispetto ai suddetti strumenti di pianificazione, ne approfondisce i temi trattati e fornisce uno strumento qualificato per la gestione del verde.

DEFINIZIONI

Verde urbano: i parchi, i giardini, le siepi, i filari e le aiuole, presenti in ambito urbano aventi funzione ambientale, ecologica, sociale, ricreativa, culturale, estetico-paesistica e igienico-sanitaria. Il verde urbano può avere natura pubblica o privata.

Verde extra urbano: i boschi (tutelati da leggi sovraordinate), le siepi, i filari e le formazioni naturali. Sono escluse da tale definizione le aree coltivate e le colture specializzate (prati da sfalcio, seminativi, frutteti, vigneti e altre coltivazioni erbacee ed arboree).

Area di pertinenza: zona corrispondente alla proiezione della chioma di un albero sul terreno, definita al fine di tutelare non solo la parte epigea della pianta (chioma), ma anche quella ipogea (radicale).

Siepi: formazione lineare di varia larghezza costituita perlopiù da specie arbustive, sia di origine naturale che artificiale, anche con passo e densità irregolare, avente altezza a maturità massima di 2,50 m.

Filare: qualsiasi formazione lineare, costituita da specie arboree, di formazione naturale che antropica, anche con passo e densità irregolare. I filari possono avere conformazione monopiana o multiplana e struttura semplice, doppia o multipla. Tutte le formazioni indicate possono essere mono o pluri-specie.

Ripa: formazione vegetale che si sviluppa sulle rive o sulle sponde scoscese dei corsi d'acqua.

Ceppaia: parte del fusto e della radice dell'esemplare arboreo che resta nel terreno dopo il taglio della pianta in prossimità del suolo.

Specie vegetale pollonifera: specie con capacità di emettere nuovi fusti, detti polloni, a partire da gemme collocate sulla ceppaia, su una porzione di fusto tagliato o sulle radici.

Specie vegetale non pollonifera: specie sprovvista della capacità di cui al punto precedente.

Matricina: pianta che, nelle opere di ceduzione e governo forestale, non viene eliminata. Il suo scopo è quello di garantire la produzione di seme per il rinnovo della formazione arborea e, in selvicoltura, per incrementare la variabilità genetica.

Pollone: germoglio che si sviluppa come ramo dalla base di un tronco, tipicamente in seguito all'effettuazione di un taglio o dalla radice.

Novellame: piante nate da disseminazione naturale degli alberi forestali, aventi diametro inferiore a 10 cm.

Manutenzione ordinaria dei filari: eliminazione del novellame e dei polloni con diametro inferiore a 10 cm.

Potatura: interventi di taglio, effettuati a carico della chioma, eliminando rami o parti di essi, allo scopo di migliorarne o regolarne la forma, eliminare parti danneggiate o, nel caso di specie fruttifere, regolarne la produzione.

Utilizzazione forestale: insieme degli interventi selvicolturali di taglio, riunione e trasporto, finalizzati alla raccolta di materiale legnoso.

Capitozzatura: drastico accorciamento del tronco con eliminazione delle branche primarie, secondarie o di rami con diametro superiore a 10 cm.

Ceduo: forma di governo del bosco, o delle formazioni arboree, che sfrutta la capacità delle latifoglie di emettere nuovi fusti, detti polloni, a partire dalle gemme presenti alla base della ceppaia o sul fusto di un albero tagliato.

Ceduazione: modalità di taglio del bosco o di formazione arboreo-arbustive lineari governati a ceduo. Il turno di taglio non può essere inferiore ai 6 anni.

Esistono diverse tipologie di ceduazione:

- il ceduo a sterzo, con il quale si cerca di assicurare una diversa età ai polloni di una singola ceppaia (che pertanto presenta polloni di 2-3 età, multiple del turno);
- il ceduo matricinato, con il quale si può eseguire il taglio raso sulla singola ceppaia purché lungo la formazione vegetale siano comunque rilasciati soggetti sotto forma di matricine e/o di alberi da condurre ad alto fusto.
- il ceduo semplice (cioè quello in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di individui ad alto fusto è consentito sulle siepi a turno breve solo se non individuate come ad alta priorità di tutela, per lunghezze inferiori ai 30 m; sono fatte salve esigenze diverse motivate da vincoli o servitù (elettrdotto, etc.); in caso di, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio si deve operare una progressiva selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con attaccatura più bassa sulla ceppaia.




Figura: Esempi di ceppaie e loro aspetto in seguito a ceduazione (fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

NORMATIVE SOVRAORDINATE (*elenco non esaustivo*)

- Codice Civile art. 892, 893, 894, 895, 898, 899
- Vincolo idrogeologico Regio Decreto 3267 del 30/12/1923 e Regio Decreto 1126 del 16/05/1926
- Alberi Monumentali Legge 10 del 2013 e Decreto Interministeriale 23/10/2014
- Codice del paesaggio, D. Lgs 42/2004
- Testo Unico dell'ambiente D. Lgs 152/ 2006
- Legge forestale regionale LR 27/2004
- Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea Legge regionale 31/03/2008 n. 10
- Piano di Indirizzo Forestale
- Piano di Governo del Territorio Comune di Passirano
- Rete Ecologica Comunale

CAPITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e beni tutelati

Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela delle aree verdi in ambito urbano ed extraurbano, non diversamente tutelate da normativa sovraordinata.

Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono **tutelati**:

- a) Gli **alberi**, in ambito urbano ed extraurbano, **aventi diametro pari o superiore a 0,50 m**, misurato a 1,00 m dal suolo.
- b) I **filari**, in ambito urbano ed extraurbano, anche quando le piante hanno diametri inferiori a **0,50 m** (misurati a 1,00 m dal suolo).
- c) Tutti gli **alberi**, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui sopra, che siano stati **piantati in sostituzione** di altri per i quali sia stato autorizzato l'abbattimento.

Art. 2 – Autorizzazioni

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- A) L'abbattimento dei beni tutelati è di norma **vietato**.

Può essere **autorizzato** dall'Ufficio Tecnico Comunale, **esclusivamente nelle seguenti circostanze**:

- a) l'albero costituisce pericolo, non altrimenti eliminabile, per persone, animali o cose;
 - b) l'abbattimento è necessario per la realizzazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio e dei relativi strumenti attuativi, o di interventi di edilizia pubblica o privata, regolarmente autorizzati, per i quali il bene tutelato rappresenti una limitazione fisica;
 - c) l'albero è ammalato o ha irrimediabilmente compromesso il proprio sviluppo vegetativo e la sua conservazione risulti impossibile;
 - d) il proprietario è obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a norme statali o regionali, a regolamenti comunali o a sentenze giudiziarie;
 - e) l'abbattimento consente un miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo.
- B) Gli interventi di potatura eseguiti non a regola d'arte, i danneggiamenti della chioma, del tronco o delle radici sono, ai fini del presente regolamento, da considerarsi alla stregua di un abbattimento.
- C) Il Comune può autorizzare l'utilizzazione forestale dei filari in ambito extra urbano. Il taglio deve essere eseguito a regola d'arte, deve garantire il **mantenimento della ceppaia e di almeno il 30% dei polloni, salvo diverse e più restrittive prescrizioni che il Comune può impartire in sede di rilascio dell'autorizzazione. È vietata la ceduzione semplice.**
- D) Le potature e le attività di **manutenzione ordinaria** non sono soggette a comunicazione.
- E) **È vietata la capitozzatura, ad eccezione delle essenze tradizionalmente governate con tale tecnica di potatura (esempio gelsi).**

2. OBBLIGO DI REIMPIANTO

Qualora, per qualsiasi motivo, sia necessaria l'eliminazione (abbattimento, estirpazione delle ceppaie, ecc.) dei soggetti e delle formazioni tutelate, sarà necessario, secondo il principio del mantenimento del patrimonio verde comunale, provvedere alla **sostituzione**.

Il soggetto richiedente è tenuto a presentare un **piano di reimpianto**, che preveda l'indicazione delle essenze, del loro numero, delle dimensioni e della localizzazione.

Gli esemplari potranno essere piantumati anche in altra sede, che andrà concordata con il Comune. La compensazione dovrà prevedere la messa a dimora di un equivalente numero di soggetti, con altezza minima pari a 2,5 m e diametro di almeno 10 cm. Nel caso di filari la compensazione potrà derogare al numero di soggetti, purché sia garantita una lunghezza lineare o una superficie coperta equivalente a quella eliminata.

La sostituzione andrà effettuata nei termini di validità dell'autorizzazione, e sarà considerata attuata all'attecchimento degli esemplari piantumati. Nel caso di reimpianto in parchi pubblici, la loro tutela e manutenzione sarà a carico del soggetto attuatore per i primi 5 anni dall'impianto.

La mancata ottemperanza al reimpianto comporta le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d.

3. PROCEDURA

La **richiesta**, redatta su apposita modulistica (allegato A) da presentare tramite lo sportello SUE comunale, conterrà le seguenti informazioni:

- Soggetto richiedente (proprietario, amministratore, affittuario ecc.);
- Autorizzazione del proprietario, qualora non corrisponda allo stesso soggetto richiedente;
- Localizzazione (dati catastali e estratto di mappa, con identificazione degli elementi arborei);
- Descrizione;
- Motivazioni che giustificano l'intervento;
- Piano di reimpianto;
- Esecutore degli interventi previsti;
- Documentazione fotografica.

Alla stessa deve essere allegata una **relazione redatta da un tecnico abilitato** con competenze specifiche (Dottore Agronomo), che preveda anche il piano di reimpianto. Tale allegato non è richiesto in caso di:

- obbligo all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a norme statali o regionali, a regolamenti comunali o a sentenze giudiziarie;
- utilizzazione forestale.

L'autorizzazione è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e verrà rilasciata entro **30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza**, in forma scritta.

Le autorizzazioni rilasciate sono valide per **anni 1** (uno) a partire dalla data di emissione ed entro tale termine dovranno essere attuate le disposizioni e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione.

Sono esonerati da tale procedura tutti gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

Sono altresì esonerati da tale procedura anche gli interventi eseguiti sul verde privato a seguito di richiesta/ordinanza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per gli **interventi aventi carattere d'urgenza**, dai quali possono derivare evidenti pericoli immediati per cose o persone (ad esempio con piante inclinate, apparato radicale esposto ecc.), non è necessaria la presentazione della domanda prima dell'avvio dei lavori, ma deve essere richiesto il sopralluogo immediato alla Polizia locale o all'Ufficio Tecnico. La domanda e la relazione dovranno essere presentate entro 15 giorni dal sopralluogo degli uffici comunali. La

mancata presentazione entro il termine sopra stabilito della relazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, punto 1, del presente Regolamento.

A **dimostrazione dell'avvenuta opera compensativa**, entro il termine di validità dell'autorizzazione, è necessario inviare al Comune, tramite lo sportello SUE comunale, la **Dichiarazione di fine lavori**, corredata da documentazione fotografica dei nuovi impianti.

Per i soli interventi di **utilizzo forestale dei filari**, è necessario presentare richiesta tramite lo sportello SUE comunale mediante il relativo modulo (allegato B), allegando la documentazione fotografica e gli estratti catastali con l'indicazione dell'area oggetto di intervento.

Art. 3 – Protezione dei beni tutelati

1. PRINCIPI GENERALI

Sui beni tutelati sono consentiti gli interventi di **manutenzione ordinaria**. Sono vietate tutte le azioni che possono arrecare danni nel breve o nel lungo periodo.

L'Ufficio Tecnico può intimare ai proprietari dei beni tutelati di ripristinare gli stessi o eliminare le possibili fonti di danno. In caso di inerzia da parte degli stessi può intervenire in modo autonomo, addebitando le spese ai proprietari oltre che erogare la sanzione prevista.

È vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di diserbanti chimici sintetici.

L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato, anche dalle attività di coltivazione agraria, e non può essere in alcun modo alterato.

2. PROTEZIONE DEI BENI TUTELATI NELLE AREE DI CANTIERE E NELLE OPERE DI SCAVO

Qualora i beni tutelati o le loro pertinenze, ricadano in aree di cantiere e/o siano interessati da opere di scavo, si dovrà tener conto della loro presenza e prevedere l'adozione di misure di protezione sotto indicate.

- È vietato il deposito o versamento di materiali o sostanze nocive.
- Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
- Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere per i quali il progetto prevede la conservazione vanno muniti di un efficace dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale a delimitazione dell'area di pertinenza; in casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente, tale area può essere ridotta a 3,00 m per le specie arboree e 1,50 m per gli arbusti.
- L'esecuzione di scavi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi è ammessa in casi di necessità comprovata e documentata in sede di istanza di autorizzazione. In tal caso, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, devono essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, lance ad aria compressa tipo "Air Spade", ecc.).
- Qualora durante gli scavi, anche al di fuori dell'area di pertinenza, non sia possibile evitare la rimozione di radici, queste devono essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987, dal Decreto 17 aprile 1998 "*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano*" e dalla circolare regionale 15-04-99 n. 27.

3. POTATURE E GESTIONE

Le potature sono **ammesse** dal presente Regolamento, senza la necessità di presentare autorizzazioni né comunicazioni. In ambito extraurbano è altresì consentita, senza autorizzazione e comunicazione, l'eliminazione del novellame e dei polloni con diametro inferiore a 10 cm.

Si raccomanda tuttavia di effettuare le potature nella stagione invernale.

È vietata la capitozzatura degli alberi, salvo non rientri nella normale gestione della specie (ad esempio gelsi con potature effettuate a testa di salice) o per eliminare pericoli per cose o persone.

Le potature e gli interventi di manutenzione andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte: in tal senso è tassativamente vietato l'impiego di trinciaerba, trinciasarmenti, o simili, per la potatura.

Sono a carico e di competenza del singolo soggetto privato le operazioni di **manutenzione del verde di propria pertinenza**. Qualora rami o radici causino intralcio ai fondi attigui e non vengano correttamente gestiti dal proprietario, secondo quanto indicato dall'art. 896 del CC, le operazioni di potatura possono essere svolte da terzi, addebitandone i costi sostenuti al legittimo proprietario.

Ai fini del presente Regolamento, costituiscono **interferenze tra verde privato e verde pubblico** tutte le situazioni in cui elementi vegetali insistenti su proprietà privata producono effetti diretti o indiretti su aree, infrastrutture o beni di proprietà o uso pubblico.

A titolo **esemplificativo e non esaustivo**, sono considerate interferenze tipiche le seguenti fattispecie:

a) Interferenze fisiche con lo spazio pubblico, quali:

- rami, chiome, siepi o arbusti che invadono marciapiedi, piste ciclabili, carreggiate, aree pedonali, scalinate, rampe o altri spazi pubblici, riducendone la fruibilità o l'accessibilità;
- vegetazione che ostacola il passaggio di persone, veicoli o mezzi di servizio.

b) Interferenze con la sicurezza della circolazione, quali:

- vegetazione che limita o impedisce la visibilità della segnaletica stradale, dei semafori, degli specchi parabolici o dell'illuminazione pubblica;
- siepi o alberature che riducono la visibilità in prossimità di incroci, passi carrabili, attraversamenti pedonali o curve.

c) Interferenze con infrastrutture e servizi pubblici, quali:

- apparati radicali che sollevano, danneggiano o deformano pavimentazioni, cordoli, manufatti o sedi stradali;
- radici o chiome che interferiscono con reti tecnologiche, sottoservizi, fognature, acquedotti, cavidotti o linee aeree.

d) Interferenze con il verde pubblico, quali:

- competizione tra vegetazione privata e alberature o aree verdi pubbliche per spazio, luce, acqua o nutrienti;
- diffusione da aree private di specie infestanti o invasive verso aree verdi pubbliche;
- invasione di aiuole, parterre o aree verdi comunali da parte di siepi o vegetazione privata.

e) Interferenze con il decoro urbano, quali:

- vegetazione privata in stato di abbandono o degrado prospiciente aree pubbliche;
- presenza di rami secchi, instabili o pericolanti visibili o insistenti su spazi pubblici;
- crescita incontrollata della vegetazione tale da compromettere l'immagine e il decoro dei luoghi.

f) Interferenze di natura igienico-sanitaria o ambientale, quali:

- alberature o siepi private infestate da parassiti o patogeni con potenziale diffusione verso spazi pubblici;
- caduta frequente di foglie, frutti, resine o altri materiali vegetali sul suolo pubblico, con rischio per la sicurezza o l'igiene;
- vegetazione che favorisca ristagni d'acqua, proliferazione di insetti o presenza di animali nocivi.

g) Interferenze con la gestione del suolo e dei beni pubblici, quali:

- interventi di potatura, abbattimento o manomissione di alberi o siepi pubbliche effettuati da privati senza autorizzazione;
- ancoraggio di strutture, cavi, cartelli o manufatti privati alla vegetazione pubblica;
- occupazione indebita di suolo pubblico mediante vegetazione privata.

Le interferenze elencate, esemplificative ma non esaustive, comportano l'applicazione degli **obblighi manutentivi, delle procedure di intervento e delle sanzioni** previste dal Regolamento di Polizia Urbana, fatti salvi ulteriori obblighi derivanti da Codice Civile, Codice della Strada, norme statali o regionali vigenti.

CAPITOLO 2 – NORME DISTANZIAMENTO ALBERATURE

Art. 4 – Distanze delle alberature dai confini di proprietà

La distanza delle alberature rispetto ai confini di proprietà deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o di esposizione al sole di ambienti confinanti prospicienti.

Nel caso di nuovi impianti, per le distanze dai confini vengono indicate le misure minime di seguito riportate, alle quali attenersi salvo diversa autorizzazione comunale giustificata dalle particolari condizioni dello stato di fatto:

- per alberi di prima grandezza (altezza > 18,00 m) = **6,00 m**;
- per alberi di seconda grandezza (altezza compresa tra 12,00 m e 18,00 m) = **4,00 m**;
- per alberi di terza grandezza e inferiori (altezza < 12,00 m) = **3,00 m**;
- per alberi a chioma fastigiata = **3,00 m**;
- per siepi formate da alberi, purché regolarmente sottoposte a periodica potatura che ne impedisca la crescita in altezza; per alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = **1,00 m**;
- per le siepi arbustive, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,50 m = **0,50 m**.

Qualora non sia possibile attenersi alle distanze sopra suggerite, e nel caso di alberi esistenti le distanze legali sono quelle definite dall'art. 892 del Codice Civile.

Art. 5 – Distanze delle alberature dalle utenze aeree

La distanza degli alberi da utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche sarà in funzione delle singole situazioni e dei vincoli e delle servitù esistenti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Distanze delle alberature dalle utenze sotterranee

In corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi, vanno rispettate le seguenti distanze minime di impianto, fatte salve norme più restrittive o diverse prescrizioni da parte degli enti gestori:

- per alberi di prima grandezza (altezza > 18,00 m) = **4,00 m**;
- per alberi di seconda grandezza (altezza compresa tra 12,00 m e 18,00 m) = **3,00 m**;
- per alberi di terza grandezza e inferiori (altezza < 12,00 m) = **2,00 m**.

CAPITOLO 3 – SANZIONI

Art. 7 – Sanzioni

Ogni **violazione o inosservanza** delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) è **punita**, ai termini dell'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

Tali sanzioni si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime oltre, se del caso, alle sanzioni accessorie di cui a commi successivi.

1. SANZIONI PER ABBATTIMENTO DEGLI ESEMPLARI TUTELATI E RELATIVA COMPENSAZIONE

L'abbattimento degli esemplari tutelati ai sensi del presente Regolamento, prevede l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate:

- a) Mancata presentazione della domanda di autorizzazione, per le operazioni definite all'articolo 2 comma 1: **€ 500,00**, oltre alla sanzione per abbattimento o danneggiamento (punto b).
- b) Per l'abbattimento o danneggiamento di un albero o delle formazioni tutelate ai sensi dell'articolo 1, è prevista anche una compensazione per il valore ambientale del bene come da "Tabella Valore Ambientale":

La **quantificazione** della sanzione attribuita viene distinta:

- in relazione al diametro del singolo esemplare arboreo coinvolto, **misurato a 1,00 m dal suolo o, in caso di rimozione della pianta tagliata, a livello dell'area di taglio;**
- in relazione ai **mq di esemplari tagliati**, nel caso di formazioni **filari, in ambito extraurbano.**

Il proprietario e/o il conduttore dell'area sulla quale si trovano gli alberi o le formazioni individuati all'art. 1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente Regolamento, sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste al punto precedente e al reimpianto.

Tabella Valore Ambientale

	Diametro < 30 cm	Diametro ≥ 30 cm e < 50 cm	Diametro ≥ 50 cm e < 60 cm	Diametro ≥ 60 cm e < 80 cm	Diametro ≥ 80 cm e < 100 cm	Diametro ≥ 100 cm
	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
Pianta singola	Esemplare non regolamentato	Esemplare non regolamentato	5.000	10.000	20.000	40.000
Filare - Valore per ogni esemplare a fusto unico abbattuto NON allevato a ceduo	500	2.000	5.000	10.000	20.000	40.000
Filare ALLEVATO A CEDUO - Valore per mq di filare abbattuto SENZA estirpo ceppaia	Nel caso in cui le ceppaie NON siano state rimosse, la sanzione è applicata nella misura di 50 €/mq di filare alterato					
Filare ALLEVATO A CEDUO - Valore per ogni mq di filare abbattuto con ESTIRPO ceppaia	Nel caso in cui le ceppaie siano state rimosse, la sanzione è applicata nella misura di 200 €/mq di filare alterato					

2. SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Come descritto all'articolo 2 del presente Regolamento, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste, l'Ufficio Tecnico fornisce specifiche indicazioni circa le opere compensative da porre in atto. Eventuali inadempienze verranno sanzionate secondo quanto previsto ai punti *c* e *d*.

- c) Mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa: **€ 500,00**, oltre alla sanzione per abbattimento o danneggiamento.
- d) Mancata ottemperanza all'obbligo di reimpianto (art. 2, paragrafo 2, del presente Regolamento): € 500,00. A tale somma va addizionata una sanzione aggiuntiva pari al **10 % del valore delle corrispondenti formazioni arboree eliminate**, quantificate secondo quanto indicato nella "Tabella del Valore Ambientale".

3. SANZIONI PER QUANTO NON PREVISTO DAI PUNTI PRECEDENTI

Per quanto non relativo ai punti 1 e 2, vengono applicate le sanzioni di seguito riportate.

- e) Sanzioni per danni su aree a verde pubblico:

Per danneggiamento di aree verdi pubbliche, alberi esclusi, è previsto, oltre all'applicazione delle medesime sanzioni previste dai punti precedenti per danneggiamento del verde in aree private, il rimborso del costo delle opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi; tali opere saranno gestite dalla Amministrazione Comunale secondo la procedura di seguito enunciata. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione e gli importi dovranno essere versati direttamente all'Amministrazione Comunale, a rimborso dell'intervento; sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.

Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'autore del danno gli interessi legali e di mora previsti dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

A discrezione dell'Amministrazione i lavori di ripristino potranno essere affidati all'autore o responsabile stesso del danno, qualora in grado di offrire le necessarie garanzie di corretta esecuzione.

- f) Mancato rispetto delle distanze di impianto, è fatto obbligo al proprietario di provvedere all'estirpo a propria cura e spese.
- g) Restanti contravvenzioni al Regolamento, non previste nel presente articolo: **€ 500,00**.

Art. 8 – Organi delegati

All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale ed i referenti dell'Ufficio Tecnico comunale.

CAPITOLO 4 – NORME FINALI

Art. 9 –Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale con la quale, successivamente all'approvazione consigliere del Regolamento stesso, verranno definiti gli importi delle sanzioni di cui al precedente art. 7. Eventuali successive modifiche agli importi delle sanzioni stesse verranno anch'esse approvate mediante deliberazione di Giunta Comunale.

ALLEGATO A – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI

(art. 2 del Regolamento Comunale del verde)



COMUNE DI PASSIRANO
Provincia di Brescia
AREA TECNICA

PROTOCOLLO

Al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Passirano

Il / la sottoscritto/a _____ C.F. _____ residente in
_____ Via _____ n. _____ Tel. _____
email _____ PEC _____ in qualità di
_____ (proprietario, amministratore, affittuario ecc.) del terreno
sito in _____, Via _____ identificato catastalmente al
mappale n. _____ del foglio n. _____

CHIEDE l'autorizzazione

all'abbattimento di N..... essenze arboree o arbustive rientranti nell'art. 1 del Regolamento Comunale del Verde, e specificatamente (indicare numero, specie e circonferenza del tronco misurata a 1,00 mt da terra):

L'abbattimento si rende necessario, come precisato nella relazione agronomica allegata all'istanza, per le seguenti ragioni:

Periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

L'intervento verrà eseguito da:

A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, con altre essenze in conformità a quanto indicato nel Piano di reimpianto allegato alla presente domanda. Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel Regolamento del verde comunale.

Si richiede la trasmissione, entro il termine di validità dell'autorizzazione rilasciata, della Dichiarazione di fine lavori che attesti le essenze piantumate, corredata da documentazione fotografica dei nuovi impianti.

Allegati obbligatori: relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, localizzazione (dati catastali e estratto di mappa, con identificazione degli elementi arborei), autorizzazione del proprietario (qualora non corrisponda allo stesso soggetto richiedente), piano di reimpianto.

Data:

Firma

ALLEGATO B – RICHIESTA DI TAGLIO/UTILIZZAZIONE FORESTALE DEI FILARI

(art. 2 del Regolamento Comunale del verde)



COMUNE DI PASSIRANO
Provincia di Brescia
AREA TECNICA

PROTOCOLLO

Al Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Passirano

Il / la sottoscritto/a _____ C.F. _____ residente in
_____ Via _____ n. _____ Tel _____
email _____ PEC _____ in qualità di
_____ (proprietario, amministratore, affittuario ecc.) del terreno
sito in _____, Via _____ identificato catastalmente al
mappale n. _____ del foglio n. _____

DICHIARA

- di intendere procedere al taglio di ceduzione
- di intendere procedere al taglio di capitozzatura o sgamollo
- di intendere procedere all'esecuzione delle seguenti operazioni:

e specificatamente (indicare lunghezza del filare, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all'interno di filare o isolate):

Periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

L'intervento verrà eseguito da:

A tale proposito la/o scrivente dichiara INOLTRE:

- di aver preso visione di quanto disposto nel Regolamento del verde comunale, con particolare riferimento all'art. 2 e di attenersi alle norme ivi riportate;
- di prendere atto che è consentita la manutenzione delle formazioni vegetali (bande o fasce alberate, filari e siepi ed in genere le formazioni arboreo – arbustive lineari) purché gli interventi siano finalizzati a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; le potature e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte.

Allegati obbligatori: documentazione fotografica, estratto mappa con l'indicazione della porzione di filare oggetto di intervento. Qualora nel filare oggetto di intervento siano presenti esemplari aventi diametro superiore a 50 cm misurato a 1 metro da terra, l'autorizzazione di intervento sugli stessi è subordinata alla presentazione di una relazione agronomica.

Data:

Firma

ALLEGATO C – VADEMECUM DELLE BUONE PRATICHE

Vengono di seguito indicate alcune “buone pratiche” che, pur non avendo valore normativo, costituiscono elemento di giudizio favorevole, quando applicate correttamente.

Premessa

L'ambiente urbano è notoriamente inquinato da numerosi fattori che limitano le naturali capacità di difesa delle piante rendendole estremamente soggette a malattie e fisiopatie.

Ciò comporta una riduzione della durata del ciclo vitale dei vegetali presenti nelle aree urbane.

In particolare i vari lavori di scavo, effettuati su sopraservizi e sottoservizi in prossimità di filari alberati, frequentemente vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei soggetti arborei.

Soprattutto i traumi alla parte sotterranea di un albero sono estremamente difficili da controllare e da valutare, sia al momento del trauma che nel tempo. Essi diventano fonte di gravi conseguenze, sia che le mutilazioni interessino le radici portanti che quelle assorbenti. Nel caso vengano recise le radici portanti, la stabilità meccanica risulta fortemente compromessa, con rischio concreto immediato, ma soprattutto futuro, della salvaguardia della pubblica incolumità, a causa della possibile improvvisa caduta anche di interi alberi; quest'ultimo evento può comportare implicazioni giudiziarie di natura civile e penale anche rilevanti.

Le mutilazioni inferte alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico non sempre superabile, comportando di conseguenza il rallentamento dell'attività fisiologica. Ne deriva che soprattutto durante il periodo estivo, i soggetti arborei così danneggiati accusino sintomi di stress e appassimento della parte aerea, che possono degenerare in declino irreversibile e quindi nella morte dei soggetti.

Da tutto ciò scaturisce la necessità di regolamentare in modo organico e razionale i vari lavori che interessano da vicino le aree verdi e le alberate cittadine, per salvaguardarne la sopravvivenza e garantire nel contempo la pubblica incolumità.

Più in generale occorre garantire le condizioni di crescita del patrimonio vegetale comunale attraverso la corretta scelta varietale per i nuovi impianti, la predisposizione e la salvaguardia di un volume di suolo sufficiente allo sviluppo degli apparati radicali, la verifica della disponibilità idrica, la protezione da oli, sali antigelo, acque sporche di superficie, danni meccanici e da compressione del terreno.

Progettazione aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e privati e aree costituenti opere di urbanizzazione

Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantagione esistenti o previste. Medesima attenzione dovrà essere posta nel caso di zone contigue ad aree agricole, forestali, naturali o seminaturali.

In linea generale deve essere perseguita la realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni al fine di ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, oltre che ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale.

Le superfici a verde dovranno essere preferibilmente **alberate**; essendo ben noti gli effetti di riduzione dell'isola di calore da parte della vegetazione, in particolare quella arborea, per la sua azione di ombreggiamento, riflessione, convezione, evapotraspirazione e assorbimento di energia solare, ogni qualvolta non sia possibile realizzare superfici a verde in sostituzione di aree pavimentate si dovranno dotare le superfici pavimentate ed in generale gli spazi aperti di un adeguato impianto arboreo, da collocarsi in aiuole correttamente dimensionate.

Ove il lotto abbia una conformazione e condizioni tali da permetterlo e risulti privo di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi si consiglia di porre a dimora nuove alberature, nella misura di **un ALBERO ogni 50 mq di superficie di lotto non coperta**.

Inoltre, per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di **10 mq di arbusti ogni 150 mq di superficie di lotto non coperta**.

Tali indicazioni si formulano anche per le opere di urbanizzazione non comportanti interventi edilizi.

La scelta delle specie, la tipologia dimensionale e l'ubicazione dovranno avere la finalità di ombreggiare le pareti degli edifici esposte a est, sud e soprattutto ovest nel periodo di maggiore insolazione consentendo però il riscaldamento solare nei mesi invernali (uso di specie a foglia caduca). Gli alberi inoltre dovranno essere collocati anche al fine di ombreggiare le superfici pavimentate (percorsi carrai e pedonali, piazzole, ecc).

Verde per parcheggi

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, ove possibile, oltre all'impianto degli alberi ed alla realizzazione di aiuole inerbite, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti. Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

Suolo a disposizione per alberi di nuovo impianto

Per gli alberi di nuovo impianto, si pone il problema della convivenza di alberi, manufatti e pavimentazioni; sarà pertanto necessario dimensionare correttamente lo spazio a disposizione per la crescita, sia della parte aerea che degli apparati radicali, in funzione delle esigenze della specie prescelta.

A titolo indicativo, sarà necessario predisporre uno strato di idoneo terreno agrario, non pavimentato (pacciamato, inerbito o piantato con specie tappezzanti), della profondità minima di 80 cm, su sottostante strato drenante non costipato, con ampiezza non inferiore a:

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m² 9
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m² 6
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) = m² 4
- alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (h < 6 m) = m² 2

Di norma, la distanza degli alberi di prima – seconda grandezza da pavimentazioni impermeabili e cordoli deve essere di almeno 2 m, riducibili a 1,5 m per alberi di terza grandezza e ad 1 m per alberelli ed arbusti allevati ad albero, fatte salve le norme esistenti in materia di distanze dai confini e di alberate stradali, in particolare il Regolamento Edilizio, il Codice Civile ed il D.L. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) che si danno per già verificate in sede di progetto.

Nel caso di filari ed alberate stradali il terreno a disposizione sarà preferibilmente in aiuola continua, meglio se irrigata, pacciamata ed eventualmente tappezzata con arbusti a bassa manutenzione. Qualora si ricorresse invece ad aiuole singole, anche protette da appositi grigliati metallici o da pavimentazioni filtranti, le dimensioni dei grigliati, le tecniche costruttive e di posa, la tipologia dei materiali dovranno essere tali da garantire l'attecchimento e la crescita degli alberi (auspicabili la pacciamatura e l'irrigazione a goccia).

Nel caso delle alberate stradali i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e dall'età di impianto dei singoli alberi, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale, sia per quanto riguarda le scelte manutentive.

Dimensioni degli alberi e degli arbusti all'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi, in caso di opere di urbanizzazione e/o di prescrizioni da parte del Comune, oppure ancora nel caso di alberi da porre a dimora in sostituzione di soggetti abbattuti, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico avente preferibilmente circonferenza non inferiore a 10

cm e altezza minima 2,5 m (come indicato nel Regolamento comunale per la tutela del verde, articolo 2 comma 2).

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata prioritariamente verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore; per quantitativi superiori a 200 arbusti o in caso di arbusti tappezzanti, e sempre previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale, si potrà adottare una misura inferiore.

Sesti di impianto indicativi:

Per consentire una adeguata crescita agli alberi, nel rispetto delle caratteristiche specifiche, i sesti di impianto devono essere commisurati alle potenzialità di crescita dei soggetti in esame.

In via indicativa si forniscono i seguenti riferimenti:

- alberi di prima grandezza = 8 -12 m
- alberi di seconda grandezza = 7 - 8 m
- alberi di terza grandezza = 5 - 7 m
- alberi a chioma fastigiata = 5 - 7 m
- alberi a chioma fastigiata nel caso di quinte arboree fitte < 5 - 7 m
- alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = 4 - 5 m.

Alberi protesi oltre i confini di proprietà

Al fine di garantire l'efficacia ecologica degli alberi e degli arbusti, nonché la loro stabilità, è consigliabile che i rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà vengano recisi solo in caso di reale e documentato danno o pericolo a persone o cose.

Potatura degli alberi - cenni

Poiché alberi piantati in città modificano la loro architettura, in relazione alla necessità di svilupparsi in contesti non naturali ed in condizioni spesso limitanti, è quindi necessario intervenire con una corretta potatura. La potatura è una delle più importanti operazioni manutentive degli alberi.

Benché negli ultimi anni si sia diffusa una sempre maggiore sensibilità rispetto alla tutela degli alberi in ambiente urbano, purtroppo sono ancora diffuse pratiche scorrette, come la potatura drastica, dovute a ragioni diverse, tra cui:


- una diffusa scarsa cultura relativamente alle problematiche inerenti agli alberi (vedi le frequenti proteste per l'abbattimento di alberi instabili e quindi pericolosi e la contemporanea accondiscendenza verso le potature scorrette che sono la causa di quell'instabilità);
- l'esecuzione di interventi di potatura anche di rilevante importanza senza la presenza di un tecnico professionalmente e specificamente preparato che stabilisca obiettivi, metodi e tecniche da seguire e che verifichi la loro corretta applicazione;
- la scarsità di arboricoltori professionisti e la mancanza di normative che stabiliscano i requisiti professionali richiesti a chi decida di intraprendere questo mestiere.

Potatura di un ramo

La potatura corretta rispetta le difese dell'albero:

- non lasciare monconi, non effettuare tagli radenti, rispetta il collare;
- effettua un primo taglio come indicato in f e poi in G;
- il taglio finale A-B rispetta il collare del ramo; se il collare non è facilmente visibile, individua per prima cosa la corteccia del collare sul ramo, tratteggiata nel disegno da C a D: l'angolo EAD è simile all'angolo EAB, da ciò si risale alla posizione del collare;
- rimuovi le branche morte eseguendo i tagli in prossimità del legno vivo alla base della branca, senza danneggiare il legno vivo;
- tagli internodali e potature drastiche sono sempre un grave danno, indipendentemente da come vengano eseguiti i tagli;

- un taglio corretto (A-B) determina, entro il primo anno, un legno di ferita circolare come nello schema 1; 2,3,4 indicano invece tagli scorretti, rispettivamente eseguiti da C a E, da C a B, da A a E.



Una potatura male eseguita, che nei casi migliori è inutile, può danneggiare irrimediabilmente un albero, provoca danni le cui conseguenze portano a fenomeni che rendono l'albero instabile e quindi pericoloso, innescano meccanismi che richiedono potature sempre più frequenti, debilitano l'albero accorciandone il ciclo vitale.

Ad ogni stagione l'esecuzione di potature scorrette provoca danni economici enormi, oltre ad un danno paesaggistico ed alla erosione del nostro patrimonio arboreo.

È pertanto opportuno e necessario che la potatura degli alberi sia affidata a personale qualificato.

capitozzatura e potatura corretta


Quando si è costretti a decidere la riduzione di un grande albero, ci si trova di fronte a due possibili scelte: capitozzare o eseguire una corretta potatura di riduzione.

Il paragone tra gli effetti dei diversi interventi dovrebbe togliere ogni dubbio sull'opportunità e l'efficacia della capitozzatura.



Primo anno:

Dell'albero capitozzato non resta che un mozzicone, mentre l'albero su cui si è eseguita la potatura di contenimento mantiene forma e bellezza.



Terzo anno:

Numerosissimi germogli vigorosi ed in crescita innaturalmente rapida si sono originati sull'albero capitozzato. La crescita dell'albero potato è invece più lenta e distribuita più regolarmente.



Sesto anno:

In un tempo relativamente breve l'albero capitozzato è tornato alle dimensioni iniziali, ma è molto più brutto e soprattutto molto più pericoloso. L'albero potato correttamente è bello, sicuro e la potatura ne ha contenuto la grandezza con maggiore efficacia.



g. giuli

Tecniche di piantagione - cenni

La Forestazione urbana è una fondamentale strategia per migliorare la vivibilità dell'ambiente urbano, l'ambiente in cui vive ormai la netta maggioranza della popolazione del nostro Paese.

Piantare alberi va considerato un investimento indispensabile da valutare attentamente in termini di analisi costi/benefici, non una semplice questione di "arredo". Come per la potatura, è opportuno e necessario che la piantagione degli alberi sia affidata a personale qualificato. La piantagione troppo profonda è uno dei più frequenti motivi di stress in un albero, a causa delle condizioni di asfissia delle radici che, pertanto, tendono a crescere verso l'alto. In suoli molto argillosi e poco drenanti, dove non sia possibile eseguire un drenaggio, è buona norma piantare più superficialmente del solito (6-10 cm in più) per evitare l'asfissia radicale; la parte della zolla che resterà al di sopra del livello del terreno può essere coperta con pacciamatura in modo che l'albero risulterà piantato su una piccola cunetta. La posa di terriccio, ghiaietto o sabbia sul fondo della fossa di piantagione va evitata; dove necessario va lavorato e migliorato il suolo a lato della buca di piantagione.

Piantagione

- la buca di piantagione non deve essere più profonda dell'altezza della zolla, ma più ampia (almeno il doppio della zolla) e con pareti inclinate in modo che l'ampiezza aumenti nella parte più superficiale; l'albero viene così a trovarsi alla stessa profondità che aveva in vivaio;
- la posa di ammendanti nella buca di piantagione non migliora le condizioni di sviluppo degli apparati radicali ma, al contrario, scoraggia l'accrescimento delle radici al di fuori della buca; in genere è preferibile riempire la fossa di piantagione con la stessa terra rimossa durante lo scavo della buca (posto che, naturalmente, questa sia stata giudicata idonea prima di effettuare la piantagione);
- alla base dell'albero va distribuita pacciamatura organica.

Nuovo impianto di filari e siepi in ambito rurale e seminaturale

Per il nuovo impianto di siepi, filari, fasce e bande alberate arbustive, arboree e miste, nonché di piante singole in ambito rurale ed in zone a valenza naturalistica, si fa ricorso preferibilmente a specie autoctone (scelte nei programmi agro ambientali regionali), fatte salve eventuali norme più restrittive per aree protette; le siepi dovranno inoltre essere il più possibile plurispecifiche, cioè composte da più specie arboree e da più specie arbustive.

I criteri per l'individuazione della composizione delle formazioni arboreo arbustive lineari sono i seguenti:

- verificare la compatibilità delle specie prescelte con le condizioni stazionali del sito;
- verificare la compatibilità fitosociologica e fitosanitaria;
- scegliere le specie che più si adattano agli scopi prefissati (siepe difensiva, siepe da legna, siepe frangivento, delimitazione, etc.);
- prediligere composizioni caratterizzate da almeno tre strati vegetativi: alberi ad alto fusto, ceduo lineare e/o arbusti alti, arbusti bassi ed erbe, caratterizzati da composizione floristica sufficientemente diversificata;
- in presenza di due soli strati vegetativi limitare a sole 2 –3 le specie impiegate;
- evitare o limitare siepi costituite da un unico strato vegetativo;
- rispettare i vincoli legali e di buon vicinato.

Nel caso di piantagioni finalizzate al mantenimento ed alla reintegrazione di formazioni arboreo arbustive lineari già esistenti, può essere giustificato l'impiego delle specie effettivamente già presenti nel caso in cui una soluzione diversa comprometta l'aspetto estetico o funzionale della siepe (ad es. siepe di Robinia pseudoacacia per utilizzo in apicoltura o per produzione di legna).

Nell'esecuzione degli impianti devono essere rispettate le norme vigenti in materia di distanze da confini, strade, ferrovie, linee elettriche, servitù militari, opere di bonifica, reticolo idrico.

Le piante di nuovo impianto devono essere sane e di idonea qualità vivaistica, di provenienza accertata e, se possibile, certificata scegliendo varietà locali; si dovrà ricorrere a film pacciamanti, biodischi pacciamanti e shelters 36 in funzione delle specifiche esigenze.

Per quanto riguarda la piantagione lungo corsi d'acqua, lungo versanti e scarpate da consolidare, e per il recupero di aree degradate si fa riferimento anche ai seguenti documenti:

- Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" –deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 1995 –6/6586 (BURL 4°suppl. straord. al n°4 –26 gennaio 1996)
- Reg. Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1/7/1997 –n°6/29567 (BURL1°suppl. straord. al n°31 29/7/97).